



**LIBERATORIA STUDENTI IN MOBILITÀ INTERNAZIONALE ERASMUS
TRAINEESHIP CALL 2024**

Il/La sottoscritto/a
Codice fiscale
Iscritto/a presso il Dipartimento/Centro
con riferimento alla richiesta di avvio della mobilità internazionale nell'ambito del programma Erasmus per Studio per cui è stato selezionato/a per l'a.a. 2024/2025, ferma restando la copertura assicurativa predisposta dall'Ateneo in relazione agli infortuni e alla responsabilità civile, dichiara sotto la propria responsabilità:

- a. di aver preso visione del documento [Scheda informativa per Partecipanti UniTo outgoing a.a. 2024/2025](#) pubblicato sul portale di Ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#);
- b. di essere consapevole che la mobilità è comunque subordinata all'accettazione dell'Istituto Partner e che l'accettazione potrebbe subire modifiche in considerazione di eventuali situazioni emergenziali;
- c. di tenersi costantemente aggiornata/o e di osservare eventuali norme per la prevenzione e la gestione di eventuali situazioni emergenziali e, in particolare, di aver preso visione e di accettare le condizioni previste nel paese di destinazione per chi arriva dall'Italia (o dal paese di domicilio attuale) e per chi rientra in Italia dal paese ospitante (i.e. eventuale certificato vaccinale e/o esito negativo di un test COVID-19 per l'ingresso nel paese, eventuali vaccinazioni/profilassi richieste dal paese ospitante, eventuale modulistica/form online richiesti per l'ingresso nel paese ospitante);
- d. di seguire scrupolosamente le disposizioni dell'Istituto Ospitante, anche in relazione ad eventuali misure di contenimento del COVID-19 e/o di gestione di emergenze di varia natura che potrebbero verificarsi, di aver preso visione e di accettare le condizioni di erogazione dei servizi presso l'Università/Ente di destinazione, quali le modalità di svolgimento della didattica on-line, l'eventuale mancato accesso ai servizi di base come alloggi universitari e mense, eventuale obbligo di stipula di coperture assicurative integrative, ecc.;
- e. di essere consapevole dei disagi e dei rischi, oltre a quelli strettamente sanitari, che possono insorgere a causa di eventuali situazioni emergenziali e/o dovuti a circostanze intrinseche al paese di destinazione, quali calamità naturali e/o eventuali conflitti interni e/o esterni al paese di destinazione. A titolo esemplificativo e non esaustivo, si citano: quarantena, trasporto, alloggio, limitazioni di accesso alle strutture dell'Ateneo/Istituto ospitante, eventuale ottenimento del visto qualora richiesto dal paese di destinazione, eventuali limitazioni nell'accesso ai servizi di base (i.e. corrente elettrica) in alcune destinazioni;
- f. di assumere impegno formale, in caso di stipula di polizza assicurativa privata, a verificare le condizioni previste anche in riferimento all'emergenza sanitaria COVID-19 e ad eventuali specifici requisiti previsti dal paese ospitante;
- g. di sollevare l'Università degli Studi di Torino da ogni responsabilità connessa a eventuali costi sostenuti per le circostanze sopra elencate e per gli eventuali imprevisti legati all'interruzione/annullamento della mobilità



**UNIVERSITÀ
DI TORINO**



Erasmus+

per ragioni legate ad emergenze di varia natura e di essere consapevole che non sono previsti rimborsi per eventuali costi aggiuntivi sostenuti in conseguenza delle misure che potranno essere adottate, anche senza preavviso, da parte dei Ministeri competenti italiani o dei Paesi di destinazione e/o dai vettori di trasporto (compagnie aeree, ferrovie, mezzi pubblici urbani ed extra-urbani).

DATA E LUOGO..... FIRMA.....



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Erasmus+

ACCORDO PER LA MOBILITÀ
ERASMUS TRAINEESHIP CALL 2024
nell'ambito del Programma Erasmus+
Versione 03 del 10/01/2025

L'Università degli Studi di Torino, Via Verdi, 8 – 10124 Torino, Tel. +39.011.6704425 – Email: internationalexchange@unito.it, di seguito denominata “Università”, rappresentata ai fini del presente Accordo dalla Direttrice della Direzione Ricerca, Innovazione e Internazionalizzazione:

Il/la “Partecipante” della borsa Erasmus Traineeship CALL 2024:

Cognome Nome

Nato a Prov. il

Nazionalità Codice Fiscale

Residente a Prov..... CAP

Indirizzo

Tel. Cell. Matricola.....

E-mail istituzionale

TIPOLOGIA TIROCINIO:

TIROCINIO CURRICOLARE (TIPOLOGIA A):

- tirocinio curricolare che prevede un riconoscimento di crediti formativi (CFU) in carriera utile al conseguimento del titolo;
- tirocinio nell'ambito del corso di dottorato o della scuola di specializzazione

TIROCINIO EXTRA-CURRICOLARE (TIPOLOGIA B):

- tirocinio volontario (crediti sovrannumerari o senza riconoscimento);
- tirocinio svolto post-laurea o al termine del dottorato (entro 12 mesi dal conseguimento del titolo).

Vincitore/vincitrice della borsa per la mobilità **Erasmus Traineeship** per un totale di **mesi**:

Periodo previsto di tirocinio all'estero: dal (gg/mm/aaaa) al

(gg/mm/aaaa)



UNIVERSITÀ
DI TORINO



Erasmus+

Impresa/Ente estero ospitante

Indirizzo

Città..... Paese

HANNO CONCORDATO,

quali parti integranti di questo Accordo le condizioni seguenti e gli allegati che costituiscono parte integrante del presente Accordo:

All. 1 – [Learning agreement for Traineeship](#)

All. 2– [Carta dello studente Erasmus](#) (scaricabile al percorso sul portale di Ateneo www.unito.it - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#))

CONDIZIONI SPECIALI

ARTICOLO 1 - SCOPO DEL CONTRIBUTO

1. L'Istituto erogherà al Partecipante per i periodi di mobilità all'estero il contributo finanziario proveniente da fondi stanziati dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino per intraprendere una mobilità Erasmus a fini di Traineeship nell'ambito del Programma Erasmus+.

1.2 Il/la Partecipante accetta il contributo, nell'ammontare specificato all'art. 3.2 e si impegna a portare a termine il tirocinio come descritto nell'All.1.

1.3 Il/la Partecipante dichiara di aver appreso e accettato i termini e le condizioni del presente accordo. Qualsiasi modifica o integrazione all'accordo dovrà essere fatta per iscritto, con una notifica formale al/alla Partecipante inoltrata tramite posta oppure tramite e-mail.

1.4 Il/la Partecipante dichiara che l'intera durata del periodo di mobilità prevista dal presente accordo, comprensivo di altri periodi di mobilità eventualmente già effettuati all'estero per studio o per Traineeship/Placement nell'ambito del programma Erasmus+/LLP Erasmus nel corso del medesimo ciclo di studio, non è superiore a 12 mesi per i corsi di studio triennali/magistrali o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico. Eventuali periodi di mobilità virtuale, incluse le componenti virtuali delle mobilità *blended*, non rientrano nel computo del numero di mensilità massime previste per ogni ciclo di studio.

1.5 Il/la Partecipante dichiara di non laurearsi e di non sostenere esami presso l'Istituto di appartenenza durante il periodo di mobilità, pena annullamento della mobilità.



1.6 La durata minima del periodo di mobilità è di 60 giorni. È possibile combinare la mobilità all'estero con una componente virtuale, che preveda qualsiasi tipo di attività online che sia rispondente all'obiettivo della mobilità per Traineeship concordata in sede di Learning Agreement for Traineeships. La mobilità all'estero deve comunque rispettare la durata minima prevista da programma (60 giorni), salvo applicazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE.

In caso di mobilità svolta parzialmente all'estero e parzialmente in modalità virtuale la mobilità sarà di tipo "blended". In caso di necessità, potrà essere previsto un periodo di interruzione tra i periodi di mobilità virtuale e all'estero, purché sia rispettata la durata minima della mobilità all'estero e l'attività sia conclusa entro il 31/07/2026.

Si precisa che, in caso di mobilità *blended* è prevista l'erogazione della borsa per il solo periodo di mobilità all'estero e in caso di mobilità esclusivamente virtuale non è prevista l'erogazione di alcuna borsa di mobilità. Come previsto dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, nel caso in cui il/la Partecipante svolga attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e il/la Partecipante avrà quindi diritto a ricevere il contributo spettante.

1.7 Nel caso in cui il perdurare delle restrizioni dovute alle situazioni emergenziali non consentano al/alla Partecipante di svolgere la mobilità all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai soli fini del riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curriculare o nella tipologia B - tirocinio extra-curriculare volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari. Ai sensi di quanto previsto all'art. 3 del presente accordo, durante il periodo di mobilità "virtuale" al/alla Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo economico.

ARTICOLO 2 – DURATA DELLA MOBILITÀ

2.1 L'accordo entra in vigore al momento della firma di entrambe le parti e decade al completamento di tutte le pratiche amministrative relative al periodo di mobilità.

2.2 Le attività ammissibili a contributo possono essere svolte nel periodo successivo all'accettazione del periodo di mobilità da parte del/la beneficiario/a e dovranno concludersi entro e non oltre il 31/07/2026.

2.3 Il periodo di mobilità deve avere una durata minima di due mesi (60 giorni) e deve essere continuativo. Si precisa che, in caso di mobilità *blended*, la componente all'estero della mobilità dovrà in ogni caso rispettare la durata minima di 2 mesi (60 giorni secondo le modalità di conteggio previste dal programma Erasmus+ - [Calcolatore Agenzia Nazionale Erasmus+](#) disponibile alla pagina [Erasmus Traineeship](#) – Sezione Documenti). Un eventuale periodo di mobilità inferiore alla durata minima prevista sarà ritenuto ammissibile solo a seguito dell'autorizzazione della clausola di forza maggiore da parte dell'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE all'Ateneo.

2.4 Le date di inizio e fine della mobilità devono coincidere, rispettivamente, con il primo e con l'ultimo giorno di mobilità certificati dall'Istituto ospitante, sia essa virtuale o in presenza. Un'eventuale proroga del periodo di tirocinio all'estero deve essere concordata e autorizzata per iscritto sia dall'Impresa/Ente ospitante sia dall'Università di appartenenza. Le autorizzazioni alla proroga devono pervenire alla Sezione Mobilità



Internazionale almeno 15 giorni prima della fine del periodo di mobilità previsto dal presente Accordo.

2.5 Il soggiorno Erasmus, comprensivo di eventuali proroghe, non può superare i 12 mesi complessivi per ciclo di studio per i corsi di studio triennali/magistrali o 24 mesi per i corsi di studio a ciclo unico e deve terminare entro il 31/07/2026.

2.6 Il periodo di proroga autorizzato è finanziato fino ad esaurimento del budget disponibile e per un massimo di 3 mensilità (90 giorni); in caso di mancanza di fondi, la proroga potrà comunque essere approvata ma senza erogazione di contributi aggiuntivi (periodo a “zero-grant”).

2.7 In caso di disponibilità di budget, il finanziamento della proroga sarà confermato dalla Sezione Mobilità Internazionale dopo la ricezione delle autorizzazioni al prolungamento. La comunicazione relativa all'eventuale finanziamento della proroga sarà considerata come emendamento unilaterale al presente accordo.

2.8 L'attestato rilasciato dall'Istituto ospitante al termine del periodo di mobilità dovrà debitamente certificare le date effettive di inizio e di fine del periodo di mobilità svolto, con l'indicazione del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine (mobilità all'estero, virtuale o *blended*).

2.9 In caso di tirocinio curricolare, il/la Partecipante deve risultare regolarmente iscritto/a all'Università degli Studi di Torino durante tutto il periodo di mobilità. In caso di tirocinio svolto in qualità di neolaureato/a, la mobilità dovrà essere effettuata entro e non oltre i 12 mesi dalla laurea e dovrà comunque concludersi entro e non oltre il 31/07/2026.

ARTICOLO 3 - FINANZIAMENTO DELLA MOBILITÀ

3.1 Il/la Partecipante dichiara di accettare la borsa di studio finanziata dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, dal MUR-Ministero dell'Università e della Ricerca e/o dall'Università di Torino.

3.2 Il contributo si compone delle seguenti voci:

A. BORSA MENSILE (importi comunitari), erogata a tutti/e i/le Partecipanti selezionati/e per una mobilità Erasmus Traineeships CALL 2024, sulla base del **PAESE DI DESTINAZIONE** e corrispondente ai seguenti importi:

VOCE A: Importi Borsa mensile comunitaria Erasmus+ for Traineeship	
Paesi di destinazione: PROGRAMME COUNTRIES	Importo VOCE A
GRUPPO 1 : Austria, Belgio, Danimarca, Finlandia, Francia, Germania, Irlanda, Islanda, Liechtenstein, Lussemburgo, Norvegia, Paesi Bassi, Svezia. N.B. in questo gruppo rientrano i seguenti Partner Countries: Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer	500,00 euro al mese



GRUPPO 2: Bulgaria, Cipro, Croazia, Estonia, Grecia, Lettonia, Lituania, Macedonia del Nord, Malta, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Serbia, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Turchia, Ungheria.	450,00 euro al mese
Paesi di destinazione: PARTNER COUNTRIES	Importo VOCE A
Tutti i Partner Countries (ad eccezione di Regno Unito, Confederazione Svizzera, Isole Fær Øer , che rientrano nel gruppo 1)	700,00 euro al mese
N.B.: Le mobilità verso la Confederazione Svizzera , se finanziate direttamente dal Governo svizzero, non riceveranno i contributi relativi alla voce A. In tal caso le modalità e tempistiche di erogazione della borsa di mobilità saranno definite dai partner esteri. Qualora per l'a.a. 2024/2025 il Governo svizzero non dovesse procedere all'erogazione dei contributi per la mobilità, sarà erogato dall'Università degli Studi di Torino un contributo mensile pari all'importo spettante per i Paesi del Gruppo 1	

B. CONTRIBUTO INTEGRATIVO MENSILE PER PARTECIPANTI IN SITUAZIONI ECONOMICHE SVANTAGGIATE e/o CON MINORI OPPORTUNITÀ

Tale contributo, il cui ammontare è definito sulla base della situazione economica o della condizione del/della Partecipante come di seguito specificato, sarà erogato ai/alle Partecipanti che presentano almeno una delle seguenti condizioni:

- a. valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA fino a 50.000,00 euro, sulla base della seguente tabella/distribuzione:

Importo VOCE B - Contributo integrativo Erasmus+ for Traineeship	
VALORE ISEE/PIL pro-capite PPA	Importo mensile VOCE B
ISEE-PIL ≤ 13.000 o studenti con minori opportunità	€ 450
13.000 < ISEE-PIL ≤ 21.000	€ 400
21.000 < ISEE-PIL ≤ 26.000	€ 350
26.000 < ISEE-PIL ≤ 30.000	€ 300
30.000 < ISEE-PIL ≤ 40.000	€ 200
40.000 < ISEE-PIL ≤ 50.000	€ 150
ISEE-PIL > 50.000	€ 0

- b. disabilità il cui grado di invalidità sia pari o superiore al 50%;
- c. status di rifugiato/a;
- d. status di protezione sussidiaria;
- e. status di profughe/i;
- f. status di careleavers (art. 1, comma 250, Legge n. 205 del 2017);
- g. i/le figli/e di beneficiari di pensione di inabilità, orfani di guerra, ciechi civili, mutilati ed invalidi di guerra, di lavoro, di servizio e i loro figli;



Ai fini del calcolo del contributo integrativo, è considerato il valore ISEE e/o ISEE Parificato o PIL pro-capite PPA (per valore PIL pro-capite PPA cfr. [Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024-25 – Allegato A](#) risultante all'Ateneo per l'a.a. 2024/2025, sulla base del Regolamento tasse e contributi a.a 2024/2025.

I/Le Partecipanti che ricadono nelle casistiche comprese tra i punti b. e g. sono considerati/e Partecipanti con minori opportunità e sono equiparati/e ai/alle Partecipanti con valore ISEE-PIL inferiore o uguale a 13.000 euro e pertanto ricevono un contributo pari a 450 euro mensili e accedono agli eventuali ulteriori contributi spettanti a coloro con ISEE-PIL inferiore o uguale a 13.000 euro.

I/Le Partecipanti esonerate/i o non tenuti al versamento della contribuzione studentesca sulla base di quanto previsto **dall'art. 3.3 o dall'art. 15 del Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024/2025**, che non rientrano nelle casistiche di minori opportunità sopra citate (punti da b. a g.), per accedere al contributo integrativo VOCE B sono tenuti alla richiesta dell'ISEE/ISEE parificato valido per le prestazioni agevolate per il diritto allo studio universitario per l'anno 2024 o alla richiesta di avvalersi del valore PIL pro-capite PPA, nel rispetto delle tempistiche e modalità previste dal [Regolamento Tasse e Contributi a.a. 2024/2025](#). L'ISEE/ISEE parificato dovrà essere inviato via e-mail all'indirizzo e mail: internationalexchange@unito.it entro e non oltre la data 28/02/2025.

C. CONTRIBUTI PER "SPECIAL NEEDS". È inoltre previsto un contributo comunitario integrativo basato su costi reali per la mobilità dei/delle Partecipanti con disabilità e/o con esigenze speciali. A tale contributo sarà possibile accedere tramite una richiesta specifica sulla base delle modalità e delle tempistiche definite dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE. I/Le Partecipanti in possesso di un certificato di invalidità sono invitati/e a consultare il portale di Ateneo al seguente percorso: www.unito.it– Internazionalità – Studiare e lavorare all'estero – Erasmus+ - Erasmus+ per persone con disabilità/esigenze speciali e a contattare la Sezione Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it) per maggiori dettagli.

D. CONTRIBUTI VIAGGIO. L'Istituto prevede il riconoscimento di specifici contributi viaggio, anche al fine di incentivare il trasporto green con modalità di viaggio a basso livello di emissioni CO₂ (quali treno, car sharing, bus). L'erogazione dei contributi di viaggio è vincolata al rispetto di specifiche tipologie di mobilità e di condizioni del/della Partecipante e/o alla tipologia di viaggio intrapreso (standard/green), sulla base di quanto di seguito specificato.

Le tipologie di contributo viaggio di seguito indicate **non sono cumulabili fra loro**:

- 1) TIPOLOGIA 1: TRAVEL GRANT** spetta ai/alle Partecipanti che svolgono mobilità verso **PARTNER COUNTRIES** (ad esclusione di mobilità verso Regno Unito, Svizzera e Isole Faroe).

Per il calcolo della distanza chilometrica e del conseguente importo spettante per il "Travel Grant", viene considerato il valore risultante dal [calcolatore chilometrico Erasmus](#). Ai fini del conteggio della distanza chilometrica per il Travel Grant, come luogo di partenza sarà sempre considerata l'Università degli Studi di Torino.

Il TRAVEL GRANT:

- ❖ è un importo una tantum riconosciuto per un viaggio di andata e ritorno;



❖ ha un importo che varia sulla base delle fasce chilometriche individuate a livello comunitario e della tipologia di viaggio (“standard” o “green”) che si intraprende, come di seguito dettagliato:

1.1 - Travel Grant “Standard”

Rivolto a chi utilizza **mezzi di trasporto standard** (quali voli, ecc.) per raggiungere la propria destinazione Erasmus, con importi variabili sulla base della **seguinte tabella**:

Requisiti ed importi TRAVEL GRANT “STANDARD”		
Requisiti dei beneficiari	Fascia chilometrica	Importo Travel Grant Standard
o Mobilità Erasmus Traineeship CALL 2024 verso Partner Countries (no Regno Unito, Svizzera e Isole Faroe)	Fra 10 e 99 KM	28 euro
	Fra 100 e 499 KM	211 euro
	Fra 500 e 1999 KM	309 euro
	Fra 2000 e 2999 KM	395 euro
	Fra 3000 e 3999 KM	580 euro
	Fra 4000 e 7999 KM	1.188 euro
	8000 KM o più	1.735 euro

1.2 - Travel Grant “Green” È riconosciuto a chi sceglie di utilizzare **mezzi di trasporto a basso impatto ambientale** (quali treno, *car sharing*, bus, ecc.) al fine di raggiungere la propria destinazione Erasmus. Il contributo Travel Grant “Green” è così costituito:

- Contributo viaggio una tantum a seconda della fascia chilometrica di riferimento, come da tabella di cui sotto;
- una diaria dal valore corrispondente all’importo giornaliero relativo alla borsa mensile (ossia VOCE A/30GG + eventuale VOCE B/30GG= importo diaria spettante). La diaria sarà riconosciuta per ogni giorno di viaggio green (sia di andata sia di ritorno) necessario al fine di raggiungere la meta per un massimo di 4 giorni.



TRAVEL GRANT "GREEN" - Solo per le mobilità verso Erasmus+ Partner Countries

Requisiti dei beneficiari	Fascia chilometrica	Importo Travel Grant "Green"	Importo diaria
<input type="checkbox"/> intraprendere un viaggio Green per raggiungere la meta Erasmus+ Partner Countries <input type="checkbox"/> presentare giustificativi spese viaggio sostenute	Tra 0 e 99 KM	€ 56	VOCE A / 30 giorni + eventuale VOCE B / 30 giorni = importo diaria spettante per ogni giorno di viaggio green (a/r) per un massimo di 4 giorni complessivi
	Tra 100 e 499 KM	€ 285	
	Tra 500 e 1999 KM	€ 417	
	Tra 2000 e 2999 KM	€ 535	
	Tra 3000 e 3999 KM	€ 785	
	Tra 4000 e 7999 KM	€ 1.188	
	8000 KM o più	€ 1.735	

Per maggiori informazioni sulla mobilità "Green" si invita alla lettura delle [Linee Guida per la mobilità Green](#)

Per accedere al Travel Grant "Green" è necessario conservare e presentare i giustificativi delle spese sostenute per comprovare l'effettivo viaggio ecologico. I giustificativi saranno richiesti dalla Sezione Mobilità Internazionale al termine della mobilità.

Il viaggio verrà considerato "green" soltanto se la maggioranza della tratta è effettuata con mezzi ecologici.

2) TIPOLOGIA 2: "TOP-UP TRAVEL GREEN": al fine di incentivare l'utilizzo di mezzi di trasporto green, così come indicati nelle "Linee Guida per la mobilità Green" pubblicate sul portale di Ateneo, è previsto un contributo specifico dedicato al supporto di modalità di viaggio ecologico. Il viaggio sarà considerato "green" soltanto se la maggioranza della tratta è green. Il Contributo "TOP-UP Travel Green" si compone delle seguenti voci:

- un contributo **una tantum** pari a euro 50,00;
- una **diaria**, da 1 fino a un massimo di 4 giorni, corrispondente al valore giornaliero riconosciuto come borsa mensile (voce A+ voce B). La diaria deve essere considerata come contributo a copertura dei giorni di viaggio necessari per intraprendere il viaggio green sia di andata che di ritorno (solo se applicabile al caso). I giorni di viaggio non devono far parte del periodo indicato nella dichiarazione di mobilità rilasciata dall'Istituto ospitante.

Il Contributo "TOP-UP Travel Green":

- è riconosciuto alla/al Partecipante che opterà per un viaggio ecologico per recarsi presso una destinazione Programme Country o presso Regno Unito, Svizzera e Isole Fær Øer;
- è riconosciuto a chiusura della mobilità e a seguito della presentazione e della valutazione dell'ammissibilità da parte della Sezione Mobilità Internazionale dei giustificativi delle spese sostenute comprovanti la scelta del viaggio ecologico e il tempo necessario per raggiungere la destinazione, secondo quanto previsto dalle "[Linee Guida per la mobilità Green](#)" pubblicate sul portale di Ateneo.



Ai soli fini dell'ammissibilità del contributo per i giorni di viaggio "green" previsti dalla presente voce di contributo, come luogo di partenza sarà considerato l'Università degli Studi di Torino o, eventualmente, alla base della documentazione prodotta dalla/dal partecipante, il luogo di residenza.

3.3 L'ammontare del contributo sarà determinato moltiplicando il numero delle mensilità previste all'estero dal presente accordo per l'importo mensile spettante (voce A + eventuale voce B qualora spettante). Al termine della mobilità, l'ammontare del contributo sarà ricalcolato sulla base delle date effettive di inizio e di fine del soggiorno Erasmus svolto all'estero, moltiplicando l'importo giornaliero per la durata della mobilità effettivamente svolta all'estero.

3.4 Ai fini del conteggio del periodo di mobilità, sulla base di quanto previsto dal Programma Erasmus+, i mesi sono considerati da 30 giorni, indipendentemente dalla loro effettiva durata.

3.5 Fermo restando il rispetto della durata minima ammissibile (60 giorni), in caso di riduzione fino a un numero massimo di 5 giorni del periodo di mobilità indicato nel presente accordo, è previsto un arrotondamento. In tal caso, il periodo sarà conteggiato come interamente realizzato.

3.6 In caso di mobilità svolta in modalità *blended* o interamente virtuale (cfr. artt. 1.6 e 1.7 del presente accordo), durante il periodo di mobilità "virtuale" svolto dal Paese di residenza abituale al/alla Partecipante non sarà riconosciuto alcun contributo. Solo nel caso in cui il/la Partecipante dovesse concludere la mobilità con un periodo di mobilità all'estero, potrà ricevere il relativo contributo spettante per i giorni effettivi di mobilità all'estero. Il/la Partecipante che si reca nel paese ospitante per seguire attività virtuali (del tutto o in parte) può ricevere l'intero contributo come previsto dalla Guida del programma e dalle relative disposizioni nazionali.

3.7 Al termine della mobilità all'estero, *blended* o interamente virtuale, il/la Partecipante deve fornire prova delle effettive date di inizio e di fine della mobilità, certificate dall'Istituto ospitante con la specifica del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale svolto dal paese di origine, al fine di verificare l'importo effettivamente spettante.

3.8 Il rimborso dei costi sostenuti per bisogni speciali, quando applicabile, viene effettuato in base ai documenti giustificativi in tal senso presentati dal/dalla Partecipante.

3.9 Il contributo finanziario non può essere utilizzato per coprire costi simili già rimborsati con fondi dell'Unione Europea.

3.10 Eccetto quanto specificato all'Articolo 3.9, il contributo finanziario ricevuto dal/dalla Partecipante è compatibile con qualunque altra forma di finanziamento incluse le entrate/compensi che il/la Partecipante potrebbe ricevere lavorando oltre il suo impegno di tirocinio purché il/la Partecipante svolga e porti a termine le attività previste nel Learning Agreement for Traineeships.

3.11 Il contributo finanziario o parte di esso devono essere restituiti qualora il/la Partecipante non rispetti i termini del presente Accordo. Eccetto quanto specificato all'articolo 3.5, se il/la Partecipante recede dall'accordo prima del termine previsto dovrà rimborsare l'importo del contributo già erogato. Tuttavia, nel



quali il/la Partecipante è tenuto alla restituzione dell'intero importo erogato.

5.2 Il/la Partecipante che, per propria volontà o per necessità, sia costretto/a a rientrare anzitempo rispetto al periodo di permanenza previsto dall'accordo, sarà tenuto/a alla restituzione dell'importo non spettante, calcolato sulla base delle modalità indicate all'art. 3.

5.3 Il/la Partecipante accetta di effettuare il rimborso integrale del contributo in caso di:

- mobilità all'estero inferiore ai due mesi (60 giorni - secondo le modalità di conteggio indicate all'art. 3.4), salvo applicazione della clausola della causa di forza maggiore prevista dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE;
- rinuncia alla mobilità;
- inosservanza degli obblighi derivanti dal presente accordo;
- rescissione del presente accordo;
- mancata presentazione della documentazione relativa al periodo di mobilità secondo quanto indicato all'art. 8 del presente accordo.
- mobilità svolta in modalità interamente virtuale dal paese di origine

5.4 Il/la Partecipante accetta di effettuare il rimborso parziale del contributo in caso di riduzione del periodo all'estero rispetto a quanto previsto da accordo (restituzione di un importo corrispondente al numero di giorni non effettuati all'estero, previo rispetto della durata minima di 60 giorni).

5.5 Nel caso in cui il/la Partecipante dovesse svolgere parte della mobilità all'estero e parte della mobilità nel paese di origine (modalità blended), dovrà restituire il contributo per i soli giorni di mobilità svolti dal paese di origine. Nel caso in cui il/la Partecipante, invece, svolga attività a distanza ma presso il paese ospitante, la mobilità sarà considerata come mobilità all'estero e il/la Partecipante non dovrà quindi restituire nessun importo.

5.6 In caso di tirocinio curriculare (tipologia di mobilità A), il mancato riconoscimento di crediti in carriera entro 90 giorni dal termine del periodo di mobilità per motivi imputabili al candidato comporterà la restituzione del contributo integrativo per partecipanti in situazioni economiche svantaggiate e/o per minori opportunità (voce B).

5.7 In caso di restituzione, l'Università degli Studi di Torino determinerà l'importo da restituire, le tempistiche e le modalità per effettuare il versamento all'Ateneo.

5.8 Ove applicabile, sulla base di quanto stabilito dal Regolamento Tasse e Contributi vigente, qualora il/la Partecipante non proceda alla restituzione dell'importo richiesto entro le tempistiche comunicate dall'Istituto, sarà disposto il blocco carriera.

ARTICOLO 6 - RECUPERO

6.1 Il supporto finanziario o parte di esso, dovrà essere recuperato dall'Istituto se il Partecipante non rispetta i termini dell'Accordo. Se il Partecipante risolve l'Accordo prima dello scadere dei termini, dovrà restituire l'importo del contributo già erogato, fatta eccezione per il caso in cui sia stato diversamente concordato con



l'Istituto di appartenenza che è comunque tenuto a richiederne approvazione all'Agenzia Nazionale.

ARTICOLO 7 - ASSICURAZIONE

7.1 Nei diversi Paesi impegnati nella mobilità transnazionale ai fini di Traineeship, sono previste diverse modalità rispetto all'assicurazione di responsabilità civile (copertura dei danni causati dal/dalla Partecipante negli ambienti di lavoro) e alla tutela assicurativa degli infortuni sul lavoro correlati all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulle quali il/la Partecipante è tenuto ad informarsi prima dello svolgimento del periodo di mobilità.

7.2 In ogni caso il/la Partecipante, anche durante il periodo di permanenza all'estero (comprensivo di eventuale proroga autorizzata), mantiene la copertura assicurativa per responsabilità civile verso terzi, nonché la copertura infortuni dell'Università di Torino relativamente all'espletamento dell'attività di tirocinio prevista dal presente Accordo, sulla base dei contratti stipulati dall'Ateneo con le compagnie di assicurazioni. Maggiori informazioni sono disponibili sul portale al percorso www.unito.it» Università e Lavoro» Tutela, sicurezza e salute» [Assicurazioni](#)
Il/la Partecipante è tenuto ad attivarsi autonomamente per eventuali coperture assicurative integrative, rispetto a quanto sopra indicato.

7.3 Nel caso di una mobilità presso uno degli Stati membri dell'UE, in Islanda, in Liechtenstein, in Norvegia e in Svizzera, solitamente una copertura assicurativa sanitaria base è fornita dal servizio sanitario nazionale tramite la Tessera Europea di Assicurazione Malattia (TEAM). Tuttavia, la copertura della Tessera Europea di Assicurazione Malattia può non essere sufficiente, soprattutto in caso di rimpatrio e di uno specifico intervento medico. Per chi si recasse in questi Paesi, è quindi raccomandata la stipula di un'assicurazione integrativa privata. Il/la vincitore/vincitrice non comunitario/a, anche se in possesso di TEAM, non gode di analoga copertura sanitaria al di fuori dell'Italia. I/Le Partecipanti dovranno pertanto sottoscrivere una polizza sanitaria in forma privata.

7.4 Nel caso di una mobilità al di fuori dei Paesi sopracitati, il/la vincitore/vincitrice è tenuto/a ad informarsi sui requisiti previsti per l'assicurazione sanitaria nel paese ospitante e dovrà stipulare adeguata assicurazione privata che abbia i requisiti per il soggiorno nel paese, secondo quanto stabilito dalle Autorità competenti in loco, e che preveda un'adeguata copertura assicurativa soprattutto in caso di necessità di specifico intervento medico.

7.5 Il/la vincitore/vincitrice si impegna inoltre a verificare le condizioni previste anche in riferimento alle situazioni emergenziali in atto.

ARTICOLO 8 - SUPPORTO LINGUISTICO ONLINE

8.1 Il presente articolo è applicabile solo alle/ai Partecipanti che hanno ricevuto il link di accesso al portale Online Linguistic Support (OLS), o analogo applicativo di formazione supporto linguistico della Commissione Europea, tramite l'Istituto o il portale OLS.



8.2 La/il Partecipante è tenuta/o ad effettuare una verifica online delle proprie competenze linguistiche prima della mobilità in una delle lingue di studio/formazione del paese di destinazione messe a disposizione sul portale OLS. Nel caso in cui non dovesse essere possibile sottoporsi alla verifica online, la/il Partecipante dovrà informarne tempestivamente l'Istituto. Ulteriori indicazioni saranno fornite non appena rese disponibili dalla Commissione Europea e dall'Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE all'Ateneo.

ARTICOLO 9 - DOCUMENTAZIONE FINALE

9.1 Entro 30 giorni dopo il termine della mobilità, il/la Partecipante deve consegnare alla Sezione Mobilità Internazionale il Learning Agreement for Traineeships - sezione "After the mobility".

La documentazione dovrà essere consegnata alla Sezione Mobilità Internazionale secondo le modalità indicate nel documento Procedura Erasmus Traineeship Call 2024 pubblicato sul portale di ateneo www.unito.it al seguente percorso: Home - Internazionalità - Studiare e lavorare all'estero - Erasmus+ - [Erasmus Traineeship](#) - Istruzioni per la mobilità call 2024.

9.2 In caso di riconoscimento in carriera, è richiesto l'invio via e-mail del [Modulo di Richiesta di riconoscimento CFU](#), debitamente compilato per le parti di competenza, alla Sezione Mobilità Internazionale (internationalexchange@unito.it).

9.3 Il/la Partecipante, alla fine del periodo di mobilità, deve trasmettere online il Rapporto Narrativo relativo alla mobilità (EU SURVEY) debitamente compilato entro e non oltre i 30 giorni successivi al ricevimento della richiesta di compilazione.

9.4 Un Rapporto Narrativo integrativo può essere inviato al/alla Partecipante per consentire il completamento delle informazioni relative al riconoscimento delle attività svolte.

ARTICOLO 10 - RICONOSCIMENTO ACCADEMICO

10.1 L'Istituto concorda con il/la Partecipante un programma di tirocinio chiaramente definito prima che il/la Partecipante si rechi all'estero (Learning Agreement for Traineeships). Al termine del periodo di mobilità, l'Impresa ospitante deve rilasciare al/alla Partecipante un attestato, debitamente firmato, che certifichi le date del periodo di mobilità svolto all'estero e dell'eventuale periodo di mobilità virtuale dal paese di origine (mobilità all'estero, virtuale o blended), nonché una nota con una breve descrizione dell'attività svolta, utilizzando la sezione "After the Mobility" del Learning Agreement for Traineeships ("Table D - Traineeship Certificate by the Receiving Organisation/Enterprise").

10.2 L'Università, verificato il rispetto delle condizioni indicate nel presente accordo e delle procedure correlate al periodo di mobilità, garantirà al/alla Partecipante il completo riconoscimento accademico dell'eventuale tirocinio curricolare e/o sovranumerario effettuato presso l'Impresa ospitante a fronte della presentazione della documentazione di cui all'art. 9 e della verifica della correttezza della stessa. Il riconoscimento potrà essere negato solo se il/la Partecipante non avrà raggiunto il livello di profitto richiesto dall'Impresa ospitante o non avrà soddisfatto le condizioni richieste dalle parti coinvolte per il riconoscimento.

10.3 Nel caso in cui eventuali situazioni di emergenza non consentano al/alla Partecipante di completare la mobilità con un periodo di mobilità all'estero, sarà eccezionalmente ritenuto eleggibile ai fini del



riconoscimento delle attività formative anche un periodo di mobilità interamente virtuale. La mobilità esclusivamente virtuale potrà quindi essere riconosciuta in termini di CFU all'interno del piano carriera, nel caso in cui rientri nella tipologia A – tirocinio curricolare e nella tipologia B – tirocinio volontario con riconoscimento crediti sovrannumerari.

10.4 Il/la Partecipante, nel caso in cui non sia un/a neolaureato/a, non potrà laurearsi prima della conclusione del periodo di studio all'estero e dell'ottenimento del relativo riconoscimento in carriera dell'attività svolta.

10.5 In caso di tirocinio curricolare, l'attività sarà registrata all'interno del Diploma Supplement. In caso di mobilità nell'ambito del percorso di dottorato, sarà cura del partecipante verificare le modalità di valorizzazione/riconoscimento dell'esperienza di mobilità nell'ambito del percorso di dottorato sulla base di quanto previsto dal proprio corso di dottorato di ricerca.

ARTICOLO 11 - ETICA E VALORI

11.1 L'attività di mobilità deve essere svolta in linea con i più elevati standard etici e con i principi etici applicabili come previsti dal diritto europeo, internazionale e nazionale.

11.2 Il Partecipante deve impegnarsi e garantire il rispetto dei valori fondamentali dell'UE (come il rispetto della dignità umana, della libertà, della democrazia, dell'uguaglianza, dello stato di diritto e dei diritti umani, compresi i diritti delle minoranze).

11.3 Se il Partecipante viola uno qualsiasi dei suoi obblighi ai sensi del presente Articolo, la sovvenzione può essere ridotta o non essere pagata.

ARTICOLO 12 - PROTEZIONE DEI DATI

12.1 Tutti i dati personali previsti dal contratto saranno trattati dal titolare del trattamento individuato nell'informativa sulla privacy in conformità alla normativa applicabile in materia di dati, in particolare al Regolamento 2018/1725 e alle relative leggi nazionali sulla protezione dei dati e per le finalità previste dall'accordo. Informativa sulla privacy disponibile all'indirizzo: <https://webgate.ec.europa.eu/erasmus-esc/index/privacy-statement>.

12.2 Tali dati saranno trattati esclusivamente per dare esecuzione all'Accordo da parte dell'Istituto di appartenenza, dell'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE e della Commissione europea, senza pregiudicare la possibilità di poterli trasmettere a organismi responsabili di controllo e revisione contabile secondo la normativa comunitaria (Corte dei Conti o Ufficio Europeo Antifrode - OLAF).

12.3 Il Partecipante può, su richiesta scritta, accedere ai propri dati personali e apportare correzioni alle informazioni inesatte o incomplete. È invitato a presentare qualsiasi quesito riguardante il trattamento dei propri dati personali all'Istituto di appartenenza e/o all'Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE. Il Partecipante può presentare un ricorso al Garante Europeo per la Tutela dei Dati, in riferimento alle modalità d'uso di tali dati da parte della Commissione Europea.



ARTICOLO 13 - SOSPENSIONE DELL'ACCORDO

13.1 L'Accordo può essere sospeso su iniziativa del Partecipante o dell'organizzazione se circostanze eccezionali — in particolare cause di forza maggiore (cfr. Articolo 16) — rendono l'attuazione impossibile o eccessivamente difficile. La sospensione avverrà il giorno concordato mediante comunicazione scritta tra le parti. L'Accordo potrà essere ripreso successivamente.

13.2 L'organizzazione può, in qualsiasi momento, sospendere la convenzione, se il partecipante ha commesso o è sospettato di aver commesso:

- a) errori sostanziali, irregolarità o frodi o
- b) grave violazione degli obblighi derivanti dal presente accordo o durante la sua aggiudicazione (inclusa l'attuazione impropria dell'azione, presentazione di informazioni false, mancata fornitura delle informazioni richieste, violazione delle regole etiche (se applicabili), ecc.).

13.3 Una volta che le circostanze consentono la ripresa dell'attuazione, le parti devono concordare immediatamente la data di ripresa (un giorno dopo la data di fine della sospensione). La sospensione verrà revocata con effetto dalla data di fine della sospensione.

13.4 Durante la sospensione non verrà corrisposto alcun sostegno economico al Partecipante.

13.5 Il Partecipante non può chiedere alcun risarcimento danni a causa della sospensione da parte dell'organizzazione.

13.6 La sospensione non pregiudica il diritto dell'organizzazione di risolvere l'Accordo (cfr. Articolo 13).

ARTICOLO 14 - RISOLUZIONE DELL'ACCORDO

14.1 L'Accordo può essere risolto da entrambe le parti qualora si verifichino circostanze che rendano l'esecuzione del contratto impraticabile, impossibile o eccessivamente difficile.

14.2 In caso di risoluzione per causa di forza maggiore (cfr. Articolo 16), il Partecipante ha il diritto a ricevere almeno l'importo del contributo finanziario corrispondente alla durata effettiva del periodo di mobilità. Le somme non utilizzate dovranno essere restituite.

14.3 In caso di grave violazione degli obblighi o se il Partecipante ha commesso irregolarità, frode, corruzione o è coinvolto in un'organizzazione criminale, riciclaggio di denaro, crimini legati al terrorismo (incluso il finanziamento del terrorismo), lavoro minorile o traffico di esseri umani, l'organizzazione può risolvere il contratto dandone formale comunicazione alla controparte.

14.4 L'organizzazione si riserva il diritto di avviare un'azione giudiziaria nel caso in cui l'eventuale rimborso richiesto non venga volontariamente emesso entro il termine comunicato al Partecipante tramite lettera



raccomandata.

14.5 La risoluzione ha effetto dalla data indicata nella comunicazione: “data di cessazione”.

14.6 Il partecipante non potrà pretendere alcun risarcimento danni a causa della risoluzione da parte dell’organizzazione.

ARTICOLO 15 - CONTROLLI E REVISIONI CONTABILI

15.1 Le parti dell’Accordo si impegnano a fornire ogni tipo di informazione richiesta dalla Commissione Europea, dall’Agenzia nazionale Erasmus+ INDIRE o da qualunque altro Organismo autorizzato dalla Commissione Europea o dall’Agenzia nazionale per verificare che la mobilità e le condizioni dell’Accordo siano stati correttamente attuati.

15.2 Qualsiasi conclusione relativa all'accordo può portare alle misure di cui all'Articolo 6 o ad ulteriori azioni legali nei termini della legge nazionale applicabile.

ARTICOLO 16 - DANNI

16.1 Ciascuna delle parti contraenti esonererà l’altra da ogni responsabilità civile per danni da questa o dal suo staff subiti in seguito all’attuazione di questo Accordo, a condizione che tali danni non siano il risultato di gravi e deliberati comportamenti scorretti da parte dell’altro contraente o del suo staff.

16.2 L’Agenzia Nazionale Erasmus+ INDIRE, la Commissione Europea o il loro staff non sono responsabili nel caso di reclami su quanto previsto dall’Accordo, in relazione a danni causati durante la mobilità. Di conseguenza, l’Agenzia Nazionale o la Commissione Europea non possono soddisfare alcuna richiesta di indennizzo o di rimborso per reclamo.

ARTICOLO 17 - FORZA MAGGIORE

17.1 La parte impossibilitata per causa di forza maggiore ad adempiere agli obblighi derivanti dall’Accordo non può essere considerata inadempiente.

17.2 Per “forza maggiore” si intende qualsiasi situazione o evento che:
impedisce a ciascuna delle parti di adempiere ai propri obblighi derivanti dall'Accordo,
una situazione imprevedibile, eccezionale e al di fuori del controllo delle parti,
non sia dovuto ad errore o negligenza da parte loro (o di altri soggetti partecipanti coinvolti nell'azione), e si riveli inevitabile nonostante l'esercizio di tutta la dovuta diligenza.

17.3 Qualsiasi situazione costituente causa di forza maggiore dovrà essere formalmente comunicata alla controparte senza ritardo, indicandone la natura, la probabile durata e gli effetti prevedibili.

17.4 Le parti dovranno immediatamente adottare tutte le misure necessarie per limitare eventuali danni dovuti a causa di forza maggiore e fare il possibile per riprendere l'esecuzione dell'azione nel più breve tempo



possibile.

ARTICOLO 18 - LEGGE APPLICABILE E TRIBUNALE COMPETENTE

18.1 Il presente accordo è disciplinato dalla Legge italiana.

18.2 Il tribunale competente secondo la legislazione nazionale applicabile avrà giurisdizione esclusiva per ogni controversia che dovesse sorgere tra l'Istituto e il/la Partecipante in merito all'interpretazione, all'applicazione o alla validità delle disposizioni del presente accordo, lì dove non sia possibile procedere ad una risoluzione amichevole.

ARTICOLO 19 - MODIFICHE AL PRESENTE ACCORDO

19.1 L'Istituto potrà apportare eventuali modifiche al presente accordo in conformità con eventuali aggiornamenti di normativa del Programma Erasmus+ o diverse indicazioni relative a eventuali situazioni di emergenza.

19.2 Le eventuali modifiche dovranno essere comunicate per iscritto. Le parti non sono vincolate da accordi verbali.

Il/la Partecipante

Cognome

Nome

Firma

Per l'Università

Dott.ssa Elisa Rosso, Direttrice della Direzione Ricerca,
Innovazione e Internazionalizzazione

*Documento sottoscritto con firma digitale
ai sensi del D.Lgs n. 82/2005*